

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1971

che istituisce un Comitato consultivo per i problemi sociali nelle ferrovie

(71/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, nel memorandum sull'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti, del 10 aprile 1961, la Commissione ha previsto in quale direzione deve svilupparsi l'applicazione ai trasporti delle norme generali e delle disposizioni previste dal trattato nel quadro della politica sociale della Comunità, comportanti una serie di misure che presentano un interesse per la politica comune dei trasporti; che, nel suo Programma d'azione in materia di politica comune dei trasporti, del 23 maggio 1962, la Commissione ha esposto più concretamente le proprie vedute in materia di armonizzazione sociale nel quadro della politica comune dei trasporti;

considerando che, nei pareri emessi in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'armonizzazione di talune disposizioni che hanno incidenza sulla concorrenza nel campo dei trasporti per ferrovia, su strada e per via d'acqua, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno auspicato l'istituzione di un Comitato paritetico delle parti sociali;

considerando che, con decisioni del 5 luglio 1965 ⁽¹⁾ e del 28 novembre 1967 ⁽²⁾, la Commissione ha già istituito Comitati consultivi paritetici per i problemi sociali rispettivamente nel settore dei trasporti su strada e in quello della navigazione interna e che i motivi addotti in tali occasioni giustificano attualmente, visto l'andamento dei lavori, l'istituzione di un Comitato consultivo anche per i problemi sociali nelle ferrovie;

considerando che i legami particolari esistenti in tutti i paesi membri tra lo Stato e le aziende ferroviarie giustificano la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri ai lavori di tale Comitato consultivo, accanto ai rappresentanti delle aziende ferroviarie;

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un Comitato denominato « Comitato consultivo per i problemi sociali nelle ferrovie ».

Articolo 2

1. La Commissione può chiedere il parere del Comitato su tutti i problemi sociali nelle ferrovie.
2. Nel chiedere il parere del Comitato la Commissione può fissare il termine in cui esso dovrà essere emesso.
3. Se il parere per la Commissione viene adottato all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto delle deliberazioni trasmesse alla Commissione.
4. In caso contrario, le opinioni espresse figurano nel resoconto.

Articolo 3

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle richieste di parere formulate dalla Commissione.

Articolo 4

1. Il Comitato è composto di 42 membri titolari e 42 membri supplenti.
2. I seggi sono attribuiti come segue :
 - 14 seggi di membro effettivo e 14 seggi di membro supplente ai rappresentanti dei governi ;
 - 14 seggi di membro effettivo e 14 seggi di membro supplente alle aziende ferroviarie ;
 - 14 seggi di membro effettivo e 14 seggi di membro supplente ai lavoratori del settore delle ferrovie.
3. I membri supplenti assistono alle riunioni del Comitato e partecipano ai lavori soltanto in caso d'impedimento dei membri titolari, a meno che non vi assistano in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 10.

⁽¹⁾ GU n. 130 del 16. 7. 1965.

⁽²⁾ GU n. 297 del 7. 12. 1967.

Articolo 5

I membri del Comitato che rappresentano i lavoratori e i trasportatori sono nominati dalla Commissione su proposta delle rispettive organizzazioni rappresentative appresso elencate, costituite a livello comunitario :

Lavoratori :

- Comitato sindacale dei trasporti della Comunità (ITF — CISL)
- Comitato europeo dei trasporti (CET — CMT)
- Comitato permanente CGT — CGIL

Trasportatori :

- Gruppo dei Sei del mercato comune dell'Unione internazionale delle ferrovie (UIC).

I membri in rappresentanza degli Stati membri sono designati dai loro rispettivi governi.

La lista dei membri del Comitato è pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

1. I membri ed i supplenti restano in carica per 3 anni. Il mandato è rinnovabile.
2. Al termine del triennio, i membri e i supplenti restano in carica fino alla loro sostituzione.
3. In caso di decesso di un membro o di un supplente, di dimissioni o di cessata appartenenza all'organizzazione rappresentata, si provvede alla loro sostituzione per la rimanente durata del mandato.

Articolo 7

1. Il Comitato elegge tra i membri titolari, a maggioranza di due terzi dei membri presenti, un presidente e due vicepresidenti, i quali non possono appartenere alla stessa categoria di rappresentanti.

2. In caso di cessazione anzi termine del mandato di presidente o di vicepresidente, questi vengono sostituiti per la restante durata del mandato.

3. Il presidente e i vicepresidenti restano in carica 18 mesi.

Il nuovo presidente è scelto tra le due categorie di rappresentanti di cui non faceva parte il presidente uscente.

4. I membri del Comitato non possono assumere successivamente la carica di presidente e di vicepresi-

dente per un periodo superiore alla durata di due mandati interi quali fissati al paragrafo 3.

Articolo 8

1. Il presidente assicura i collegamenti con la Commissione.

2. Il presidente e il vicepresidente del Comitato, congiuntamente, possono far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione di competenza di quest'ultimo e per la quale esso non sia stato interpellato. Essi hanno l'obbligo di farlo su richiesta di un terzo dei membri del Comitato.

Articolo 9

Il Comitato può istituire dei gruppi di lavoro incaricati di elaborare, su questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle sue deliberazioni. I gruppi di lavoro sono composti di un numero limitato di membri titolari o supplenti.

Articolo 10

Il presidente può proporre alla Commissione di invitare alle riunioni del Comitato o di un gruppo di lavoro del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia competenza particolare in una delle questioni iscritte all'ordine del giorno. Egli ha l'obbligo di farlo quando ne sia richiesto da una delle organizzazioni di cui all'articolo 5 o da un rappresentante di uno Stato membro. Gli esperti assistono unicamente alle deliberazioni relative alle questioni per le quali è stata richiesta la loro presenza.

Articolo 11

1. Il Comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione della Commissione.
2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni.

Articolo 12

Le funzioni di segreteria del Comitato sono disimpegnate dai servizi della Commissione.

Articolo 13

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi membri.

Articolo 14

Fermo restando il disposto dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato, qualora la Commissione informi il Comitato che il parere richiesto concerne una materia di carattere riservato.

Articolo 15

Previa consultazione del Comitato, la Commissione può modificare la presente decisione alla luce dell'esperienza.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
